

REGOLAMENTO (CEE) N. 1611/89 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1989

relativo all'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 355/77 nel settore del sughero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽³⁾,

considerando che lo sviluppo della sughericoltura e del sistema sughero possono contribuire al miglioramento delle strutture agrarie, soprattutto in alcune regioni mediterranee;

considerando che le azioni previste dal regolamento (CEE) n. 355/77 interessano attualmente, fra i prodotti del sughero, soltanto quelli compresi nell'allegato II del trattato, ossia i

prodotti del codice NC 4501, e che è quindi opportuno estendere l'applicazione di dette azioni ai prodotti trasformati del sughero, dei codici NC 4502, 4503 e 4504, affinché lo sviluppo del sistema sughero possa produrre gli effetti desiderati sul miglioramento della situazione agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I progetti di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 355/77 possono riguardare anche la produzione dei prodotti trasformati dei codici NC 4502, 4503 e 4504.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

C. ROMERO HERRERA

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 312 del 7. 12. 1988, pag. 9.